

Genova, 4 febbraio 2022

Alla Spettabile clientela

CIRCOLARE N. 12/2022

Con la presente rammentiamo, come è noto, l'imminente applicazione dell'onere per i Datori di Lavoro di Verificare con App Verifica C19 (o con le modalità online previste per le Aziende con oltre 50 dipendenti) il possesso di **Green Pass RAFFORZATO per i Lavoratori ULTRA CINQUANTENNI** che accedono ai luoghi di Lavoro a decorrere dal 15/02/2022 e fino al 15/06/2022.

Il Green Pass RAFFORZATO è quello rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione – NON quello rilasciato a seguito di tampone molecolare o antigenico.

È ritenuta valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino con efficacia dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Evidenziamo che l'obbligo di Vaccinazione AntiCovid-19 per i **CITTADINI ULTRACINQUANTENNI** (indipendentemente dal loro accesso o meno ai luoghi di lavoro) è comunque già in vigore dal 1° febbraio 2022. Tale disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno p.v.

Le procedure aziendali di controllo del green pass dovranno pertanto essere integrate con tale nuovo adempimento.

I Datori di Lavoro dovranno quindi dal 15/02/2022 effettuare un controllo differenziato del GREEN PASS a seconda dell'età:

- per i lavoratori ultracinquantenni andrà verificato il possesso del GREEN PASS RAFFORZATO,
- i lavoratori fino ai 49 anni continuerà a essere utilizzata la modalità di controllo GREEN PASS BASE.

Il lavoratore privo del GREEN PASS previsto per la sua età sarà considerato assente Ingiustificato (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

L'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni non si applica nei casi di esenzione certificata dal Medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali ipotesi il datore di lavoro adibisce i predetti lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il contagio.

Resta inoltre ferma la possibilità di invitare il lavoratore, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione dell'attività, a dare comunicazione preventiva del mancato possesso del GREEN PASS, nonché la possibilità di consegna volontaria del GREEN PASS da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli.

Da ultimo si segnala che l'obbligo di controllo non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma anche tutti coloro che, a vario titolo svolgono attività lavorativa nei locali aziendali o hanno accesso agli stessi per svolgere operazioni lavorative di qualsiasi genere.

Distinti saluti.


STUDIO PICCO